



CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per un progetto con *Beneficiari multipli* nell'ambito del programma Erasmus+¹ - KA210

NUMERO DELLA CONVENZIONE – 2021-2-IT01-KA210-VET-000050548

La presente Convenzione (di seguito denominata "la Convenzione") è stipulata tra le seguenti parti:

da una parte,

l'Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP (di seguito denominata "**AN**")

con sede a Roma, in Corso d'Italia 33

C.F. 80111170587

debitamente rappresentata per la firma della presente Convenzione dal Direttore Generale INAPP, Dottor Santo Darko Grillo, che agisce su delega della Commissione europea, di seguito denominata "la Commissione",

e

dall'altra,

il Beneficiario (di seguito denominato "**Coordinatore**")

Fondazione Museo dei Bambini in breve Muba

via Enrico Besana 12 - 20122 Milano

Numero di partita IVA/Codice fiscale: 06089390964

Numero OID: **E10284541**

debitamente rappresentato per la firma della presente Convenzione da **Cinzia Cattoni**,

e gli altri Beneficiari indicati nell'Allegato II, rappresentati ai fini della stipula della presente Convenzione dal Coordinatore in virtù dei Mandati, di cui all'Allegato V.

Se non diversamente specificato, i riferimenti a "Beneficiario" e a "Beneficiari" includono anche il Coordinatore.

¹ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.

Le parti sopraindicate

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Particolari (di seguito denominate "le **Condizioni particolari**") e i seguenti Allegati:

Allegato I Condizioni generali

Allegato II Descrizione del progetto; Budget del progetto; elenco di tutti i Beneficiari

Allegato III Disposizioni finanziarie e contrattuali

Allegato IV Mandati dei Beneficiari

che sono parte integrante della Convenzione.

Le disposizioni delle Condizioni particolari della Convenzione prevalgono su tutti gli Allegati.

Le disposizioni dell'Allegato I "Condizioni generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati. Le disposizioni dell'Allegato III prevalgono su quelle degli Allegati II, IV e VI.

Nell'Allegato II, la parte relativa al *budget del progetto* prevale sulla parte relativa alla *descrizione del progetto*.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1.1 L'AN ha deciso di attribuire una sovvenzione, secondo i termini stabiliti nelle Condizioni particolari, nelle Condizioni generali e negli altri Allegati della Convenzione, al Progetto denominato **"LOODA Looking for Datas. A Training Manual for European Children's Museums"** nell'ambito del Programma Erasmus+, *Azione chiave 2: Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni*, come descritto nell'Allegato II.

1.1.2 Con la firma della Convenzione tutti i Beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare il Progetto, sotto la propria responsabilità.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.

1.2.2 Il progetto ha la durata di **20** mesi a partire dal **01/03/2022** fino al **31/10/2023**.

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA DI SOVVENZIONE

1.3.1 L'importo massimo della sovvenzione è di **60.000,00 euro**.

1.3.2 Conformemente al *Budget del progetto* di cui all'Allegato II, ai costi ammissibili e alle regole finanziarie di cui all'Allegato III, la sovvenzione assume la tipologia di:

a) rimborso dei costi ammissibili dell'azione ("rimborso dei costi ammissibili"), ovvero quelli:

- i) effettivamente sostenuti
- ii) dichiarati sulla base di costi unitari
- iii) rimborso dei costi dichiarati su base forfettaria
- iv) rimborso dei costi dichiarati su base di tasso fisso: *non applicabile*
- v) rimborso dei costi dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del partner:
non applicabile

- b) contributo unitario: *non applicabile*
- c) contributo forfettario: *non applicabile*
- d) contributo a tasso fisso: *non applicabile*
- e) finanziamento non collegato ai costi: *non applicabile*

ARTICOLO I.4 – RELAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

In materia di relazioni e pagamenti, si applicano le seguenti disposizioni:

1.4.1 Pagamenti da corrispondere

L'AN è tenuta a liquidare in favore del Coordinatore:

- una prima quota di prefinanziamento;
- il saldo, sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 1.4.4.

1.4.2 Prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire ai Beneficiari il sostegno finanziario necessario all'avvio delle attività. La titolarità della quota di prefinanziamento resta dell'AN fino al pagamento del saldo.

Entro 30 giorni di calendario successivi all'entrata in vigore della Convenzione, l'AN pagherà al Coordinatore il prefinanziamento in una unica quota, pari a **48.000,00 euro** corrispondente all' 80% del contributo totale massimo indicato nell'Articolo 1.3.1, tranne nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo II.24 delle Condizioni generali.

1.4.3 Rapporto intermedio

Entro il **31/01/2023** (*metà durata progettuale+1 mese*) il Coordinatore è tenuto a completare un Rapporto intermedio sullo stato di attuazione del Progetto, relativo al periodo compreso dalla data di avvio del Progetto, specificata nell'Articolo 1.2.2, al **01/01/2023** (*metà della durata progettuale*).

1.4.4 Rapporto finale e richiesta di pagamento del saldo

Entro il **30/12/2023** (*60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto, specificata all'Articolo 1.2.2*) il Coordinatore è tenuto a completare un Rapporto finale sull'attuazione del Progetto e, se applicabile, a caricare tutti i risultati del progetto nella *Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+*, di cui all'Articolo I.11.2. Il Rapporto deve contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari previsti, laddove la sovvenzione sia erogata sotto forma di rimborso di contributi unitari, e di costi ammissibili effettivamente sostenuti, conformemente all'Allegato III.

Il Rapporto finale è considerato come richiesta di pagamento del saldo della sovvenzione da parte dei Beneficiari.

Il Coordinatore deve certificare che le informazioni fornite nel Rapporto finale sono complete, attendibili e veritiere; egli deve, inoltre, certificare che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento è supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o di audit, come descritto all'Articolo II.27.

1.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è finalizzato a rimborsare o finanziare la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai Beneficiari per l'attuazione del Progetto.

La AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.

Se l'importo totale del prefinanziamento è superiore all'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di un ordine di recupero, come previsto dall'Articolo II.26.

Se l'importo totale del prefinanziamento è inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, l'AN verserà al Coordinatore l'importo dovuto, a titolo di saldo, entro 60 giorni di calendario dalla data di acquisizione dei documenti di cui all'Articolo I.4.4 e, se applicabili, in base agli Articoli II.24.1 e II.24.2.

Il pagamento è subordinato all'approvazione del Rapporto finale e dei documenti dovuti. L'approvazione non implica il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

L'eventuale somma a debito del Coordinatore può essere recuperata per compensazione, senza il suo consenso preventivo, con qualsiasi altra somma da questo dovuta all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.0

I pagamenti del prefinanziamento e del saldo si devono intendere subordinati al ricevimento da parte dell'AN di una fattura o documento contabile equivalente, correttamente predisposto.

I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al Coordinatore per informarlo della somma dovuta, specificando se trattasi della quota di prefinanziamento o della quota di saldo.

Per il pagamento del saldo, l'AN deve anche specificare l'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.

I.4.7 Pagamenti al Coordinatore e interessi di mora

L'AN deve corrispondere i pagamenti al Coordinatore entro i termini stabiliti.

Se l'AN non paga entro tali termini, il Coordinatore ha diritto al versamento degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento da considerare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Gli interessi di mora non sono dovuti se il Coordinatore è uno Stato membro dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione).

Se l'AN sospende il termine di pagamento a norma dell'Articolo II.24.2 o se sospende un pagamento effettivo a norma dell'Articolo II.24.1, non si configura il caso di pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) del pagamento effettivo ai sensi dell'Articolo I.4.12. All'atto della determinazione dell'importo definitivo della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25, l'AN non considera gli interessi dovuti.

In deroga al primo comma, se gli interessi risultano di importo pari o inferiori a 200 EUR, questi devono essere versati al Coordinatore soltanto se quest'ultimo ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

I.4.8 Pagamenti del Coordinatore ai Beneficiari

Il Coordinatore deve effettuare tutti i pagamenti agli altri Beneficiari mediante bonifico bancario e deve conservare i documenti di riprova del pagamento ad ognuno di loro, per gli eventuali controlli e revisioni contabili di cui all'Articolo II.27.

I.4.9 Valuta dei pagamenti

L'AN effettua i pagamenti in Euro.

I.4.10 Valuta delle richieste di pagamento e conversione in Euro

Le richieste di pagamento devono essere espresse in Euro.

Ogni conversione in Euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Coordinatore al tasso di cambio giornaliero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie C e sul relativo sito Internet², applicabile al giorno in cui la quota di prefinanziamento è stata accreditata sul conto corrente bancario del Coordinatore.

Laddove l'Articolo I.4 preveda più quote di prefinanziamento, il tasso di conversione si applica a tutti i costi sostenuti nel periodo compreso tra la data di trasferimento del primo prefinanziamento e la data di trasferimento della successiva quota.

I.4.11 Lingua delle richieste di pagamento e dei Rapporti

Tutte le richieste di pagamento e i Rapporti devono essere redatti in lingua italiana.

I.4.12 Data di pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente.

I.4.13 Costi dei trasferimenti di pagamento

I costi dei trasferimenti bancari sono così regolamentati:

² <http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

- a) la AN sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
- b) il Coordinatore sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
- c) la parte che causa la ripetizione di un trasferimento si fa carico degli ulteriori oneri che ne derivano.

ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del Coordinatore identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca: **Intesa San Paolo**

Denominazione esatta dell'organico titolare del conto: **FONDAZIONE MUBA**

ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI ALLE PARTI

I.6.1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati di cui all'Articolo II.7 è:

*Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Corso d'Italia 33
00198 ROMA*

I.6.2 Indirizzi per le comunicazioni all'AN

Tutte le comunicazioni destinate all'AN devono essere inviate al seguente indirizzo:

*Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Corso d'Italia 33
00198 ROMA
E-mail: erasmusplus@inapp.org
E-mail di posta certificata: agenziaerasmusplusinapp@pec.it*

I.6.3 Indirizzi per le comunicazioni al Coordinatore

Ogni comunicazione dell'AN al Coordinatore deve essere inviata al seguente indirizzo:

*Fondazione Museo dei Bambini in breve Muba
via Enrico Besana 12 - 20122 Milano
Cinzia Cattoni
E-mail di posta certificata: mubafondazione@legalmail.it*

ARTICOLO I.7 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nel Rapporto finale i Beneficiari riferiscono sulle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie operazioni di trattamento di dati al regolamento (UE) 2018/1725, in linea con gli obblighi stabiliti all'articolo 11.7, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, istituzione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

ARTICOLO I.8 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PARTECIPANTI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI RELATIVI DATI PERSONALI

I Beneficiari forniscono ai partecipanti alle attività progettuali la pertinente informativa sulla privacy per il trattamento dei relativi dati personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici gestionali Erasmus+.

ARTICOLO I.9 – PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

I Beneficiari devono mettere in atto procedure e modalità organizzative volte a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti al Progetto.

I Beneficiari devono garantire che i partecipanti alle attività apprendimento, insegnamento o formazione, abbiano una adeguata copertura assicurativa.

Prima di consentire la partecipazione di minori al Progetto, i Beneficiari devono garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori, nel rispetto della legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

ARTICOLO I.10 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 11.9.3, se i Beneficiari producono materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali devono essere resi disponibili su internet, gratuitamente e con licenze aperte³.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i Beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi previsti all'articolo 11.9.2, in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati.

I Beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i Beneficiari devono eliminare il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare il rischio che il dominio sia rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

³ Licenza aperta – licenza mediante la quale il proprietario di un'opera concede ad altri l'autorizzazione a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione concesso o delle limitazioni imposte, il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica pertinente alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta differisce da un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

ARTICOLO I.11 – UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI**I.11.1 Strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+**

Il Coordinatore è tenuto ad utilizzare lo strumento di gestione e comunicazione web, fornito dalla Commissione europea, per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del Progetto, incluse le attività a *zero grant*, oltreché per redigere e trasmettere il Rapporto intermedio e il Rapporto finale.

I.11.2 Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+

Il Coordinatore, allo scopo di disseminare quanto realizzato, deve inserire i risultati del Progetto nella *Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+*, disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>, in conformità alle istruzioni ivi fornite.

ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTI

A titolo di deroga, le disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano a nessuna categoria di bilancio ad eccezione dei costi eccezionali.

In aggiunta alle disposizioni applicabili dell'Articolo II.11, l'importo del subappalto non deve superare il 20% dell'importo totale della sovvenzione.

ARTICOLO I.13 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

Fatto salvo l'Articolo II.8, i Beneficiari devono rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma Erasmus + in tutte le comunicazioni e materiale promozionale, inclusi i siti web e i social media.

Le linee guida per i Beneficiari ed eventuali terze parti, sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_es.

ARTICOLO I.14 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'AN vigilerà sulla corretta attuazione del progetto. Qualora i controlli rivelino carenze, l'AN formulerà raccomandazioni e/o istruzioni vincolanti per porre rimedio alla situazione.

ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI RECUPERI

La responsabilità finanziaria di ciascun Beneficiario diverso dal Coordinatore è limitata all'importo ricevuto dal Beneficiario in questione.

ARTICOLO I.16 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IMPOSTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE**I.16.1 Certificazione antimafia (*applicabile solo ad enti privati⁴ con sovvenzione superiore a 150.000 euro*)**

⁴ Ente privato: persona giuridica che svolge compiti di interesse personale, soggetto al diritto privato.

Ai fini della stipula della presente Convenzione e nel caso in cui il Coordinatore sia intestatario di una o più sovvenzioni i cui singoli importi assommino complessivamente ad un contributo totale superiore ai 150.000,00 (ex art. 83 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i), l'AN inoltrerà la richiesta della informazione antimafia agli organi competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, predisposta dal Ministero dell'Interno. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta da parte della Prefettura di competenza, l'AN procederà alla stipula della Convenzione anche in assenza della suddetta informazione. In tale caso, il contributo sarà corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria. Con riferimento all'articolo II.17.2.1 delle Condizioni generali, l'AN procederà alla risoluzione della Convenzione di sovvenzione qualora dovessero risultare esiti di infiltrazione mafiosa. In tal caso, si applicheranno gli articoli II.17.2.2 e II.17.3 delle Condizioni generali.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i, resta inteso che le variazioni che avvengono nell'assetto societario del Coordinatore devono - pena sanzione amministrativa pecuniaria - essere obbligatoriamente comunicate alla Prefettura di competenza entro il termine di 30 giorni dalla data della predetta variazione, informandone contestualmente l'AN che dovrà procedere alla richiesta di una nuova informazione antimafia.

1.16.2 Codice Unico di Progetto (CUP)

Ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 Art. 11, il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al Progetto, oggetto della presente Convenzione, è:

G49J21018960006

Il CUP, unitamente al codice identificativo del progetto, deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all'azione oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO I.21 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I "CONDIZIONI GENERALI"

1. Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I "Condizioni generali", il termine "la Commissione" deve essere inteso come "l'AN", il termine "azione" deve essere inteso come "Progetto" e il termine "costo unitario" deve essere inteso come "contributo unitario", salvo diversamente stabilito.

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I "Condizioni generali" il termine "rendiconto finanziario" va inteso come "la parte della relazione relativa al bilancio", salvo diversamente stabilito.

Agli articoli II.4.1, II.7.1, II.8.2, II.27.1, II.27.3, all'articolo II.27.4, primo comma, all'articolo II.27.8, primo comma, e all'articolo II.27.9, il riferimento alla "Commissione" deve essere inteso come riferimento ad "AN e Commissione".

All'articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere inteso come "supporto" e il termine "terzi" deve essere inteso come "partecipanti".

2. Ai fini della presente Convenzione, non sono applicabili le seguenti disposizioni dell'Allegato I "Condizioni generali": articolo II.2.2, lettera d), punto ii), articolo II.12.2, articolo II.13.4, articolo II.18.3 e II.27.7.

Ai fini della presente Convenzione, i termini "entità affiliate", "pagamento intermedio", "somma forfettaria" e "tasso fisso", quando sono citati nelle Condizioni generali, non si applicano.

3. All'Articolo II.9.3, titolo e primo paragrafo, lettera a), leggesi:

"II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione

I Beneficiari concedono all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del progetto per le finalità seguenti:

a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione di persone che lavorano per l'AN, istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari."

Per il resto di detto Articolo, i riferimenti all'"Unione" devono leggersi come riferimenti ad "AN e/o Unione".

4. All'Articolo II.10.1, secondo comma, leggesi:

"I Beneficiari devono garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell'Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti dei Beneficiari."

5. E' aggiunta una nuova lettera l) all'Articolo II.17.3.1

"l) tutti gli altri Beneficiari comunicano che il Coordinatore non attua il progetto come specificato nell'Allegato I o non adempie a un altro degli obblighi sostanziali che gli spettano a titolo della Convenzione"

6. All'Articolo II.18 leggesi:

"II.18.1 La Convenzione è disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano.

II.18.2 Il Foro di Roma, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, è l'organismo giurisdizionale che ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'AN e qualsivoglia Beneficiario, relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione, se non risolvibili mediante negoziato.

Salvo non venga a configurarsi nel caso concreto l'adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell'AN, nel qual caso lo stesso dovrà essere impugnato davanti al TAR Lazio – Roma nel termine di 60 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento, per ogni questione inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la cessazione della Convenzione, il Beneficiario potrà ricorrere al Tribunale civile di Roma nei termini e nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento vigente."

7. Per quanto riguarda l'Articolo II.19.1: le condizioni di ammissibilità dei costi sono integrate dalle sezioni I.1 e II.1 dell'Allegato III.
8. Per quanto riguarda l'Articolo II.20 le condizioni di identificabilità e verificabilità degli importi dichiarati sono integrate dalle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III.

9. All'articolo II.2, primo comma, leggesi:

"Ai Beneficiari è consentito adeguare il bilancio previsionale di cui all'Allegato II mediante storni tra le varie categorie di bilancio, se il progetto è attuato come descritto all'Allegato II. Tale adeguamento non richiede una modifica della Convenzione ai sensi dell'articolo II.13 se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo I.17."

10. All'articolo II.23, lettera b), leggesi:

"b) omette di presentare la domanda in questione entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN."

11. All'articolo II.24.1.3, primo comma, leggesi:

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Beneficiario non ha facoltà di presentare domande di pagamento e documenti giustificativi di cui agli articoli I.4.3 e I.4.4,"

12. Per quanto riguarda l'articolo II.25.4: le condizioni relative alla riduzione per attuazione inadeguata, irregolarità, frodi o violazioni di altri obblighi sono integrate dalla sezione IV dell'Allegato III.

13. All'articolo II.26.3, terzo comma, leggesi:

"Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà l'importo dovuto secondo le modalità seguenti:

- a) [...] Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale competente di cui all'articolo II.18.2;
- b) mediante attivazione della responsabilità solidale e congiunta dei Beneficiari a concorrenza del contributo massimo dell'UE indicato, per ciascun Beneficiario, nell'ultima versione del budget, come da Allegato II;
- c) mediante avvio di un contenzioso a norma dell'articolo II.18.2 o delle Condizioni particolari."

14. All'articolo II.27.2 leggesi:

"[...] I periodi stabiliti al primo e secondo comma sono prorogati qualora la legislazione nazionale ne prescriva una durata superiore, o qualora siano in corso revisioni contabili, ricorsi, contenziosi e recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'articolo II.27.7. In questi ultimi casi il Beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione della revisione contabile, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione."

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., il Coordinatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto degli articoli I.7 e I.8 delle Condizioni particolari, dell'articolo II.7 delle Condizioni Generali e della *Informativa sulla Privacy* disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale.

FIRME

Per il Coordinatore

Per l'Agenzia Nazionale

Numero della convenzione: : 2021-2-IT01-KA210-VET-000050548

Convenzione di sovvenzione standard (beneficiari multipli)

Cinzia Cattoni

Dott. Santo Darko Grillo

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07 marzo2005 E S.M.I.

